

.su.APP

Più di una semplice newsletter

N. 46 - MAGGIO 2020



BANDO 100% SUAP 2020 - AGGIORNAMENTI

Sono stati aperti i termini per l'edizione 2020 del Bando 100% Suap, quale misura promossa da Regione Lombardia a sostegno dei Comuni che intendano adeguare il livello qualitativo dei propri Sportelli Unici per le Attività Produttive, al fine di migliorare il servizio offerto alle Imprese.

Tutte le informazioni relative al Bando ed alle modalità di presentazione delle domande sono disponibili nel sito di Unioncamere Lombardia ([link](#)), soggetto incaricato per la gestione dell'intera procedura.

Si precisa che il criterio per il calcolo del **numero di Imprese attive**, che costituisce una delle discriminanti per poter partecipare alle varie tipologie di progetti ammessi dal Bando, **comprende anche le unità locali**.

Il bando sostiene anche investimenti per eventuali progetti di interoperabilità. Si precisa che il portale www.impresainungiorno.gov.it, soluzione informatica offerta dal sistema camerale per la gestione delle pratiche Suap, permette di attivare diverse modalità di interoperabilità con eventuali software utilizzati dal Comune

1. Interoperabilità via Webservice, con protocollazione interna (SUPRO) -
2. Interoperabilità via Webservice, con protocollazione esterna
3. Interoperabilità tramite "scrivania a Servizi".

Il 23/04/2020 si è inoltre tenuto un Webinar, organizzato da Regione Lombardia e da Unioncamere Lombardia, nel corso del quale sono stati illustrati i contenuti dell'iniziativa. La registrazione integrale dell'evento è disponibile [qui](#).

I Comuni intenzionati a partecipare al Bando, infine, potranno contare sul **supporto gratuito** del Team regionale di **Impresa Lombardia**, attraverso la mail dedicata bandosuap@lom.camcom.it.

Il termine ultimo per presentare le domande è fissato al **30 giugno 2020**.

BANDO 100% SUAP 2020 **VANTAGGI DELL'ADESIONE AL SUAP ASSOCIATO CAMERALE**

Si segnala che la misura “Progetto di Miglioramento e gestione associata convenzionata”, ammessa dal Bando 100% Suap, si rivolge ai Comuni che decidono di affidare alla nostra Camera di Commercio le proprie funzioni in tema di Sportello Unico.

Il servizio offerto dal nostro Ente, denominato **Suap associato camerale**, è attivo da qualche anno e ha già visto l'adesione di oltre una decina di Comuni, per un totale di circa 10.000 imprese servite.

La partecipazione al bando prevede un contributo a fondo perduto e nel limite del 50% del valore complessivo del progetto, di cui massimo 1/3 di spese in conto corrente.

Nel caso di adesione al Suap associato camerale, i Comuni potranno presentare proposte progettuali di valore complessivo da 10.000 a 30.000 euro. Il contributo regionale complessivo potrà variare da 5.000 a 15.000 euro per il Comune, di cui sino al 33,33% in conto corrente.

Per conoscere nel dettaglio il modello di convenzionamento proposto dal nostro Ente e tutti i servizi che la Camera di Commercio fornisce ai Suap, è possibile consultare la pagina dedicata ([link](#)).

D.L. 34 DEL 19/05/2020 - DECRETO RILANCIO **PRINCIPALI MISURE A FAVORE DELLE IMPRESE**

Il [Decreto Legge n. 34/2020](#), denominato “Decreto rilancio” ed in vigore dal 19/05/2020, prevede una serie di misure di sostegno e semplificazione amministrativa a favore delle attività imprenditoriali, anche impattanti sulle procedure edilizie, di seguito sintetizzate:

-Misure a favore degli immobili che ospitano strutture ricettive, balneari, termali (art. 177)

Esenzione dal pagamento della prima rata 2020 dell'IMU, a condizione che il proprietario dell'immobile sia anche gestore dell'attività in esso insediata. E'previsto un fondo statale di compensazione a favore dei Comuni, per bilanciare le minori entrate da parte di questi ultimi.

-Misure a favore degli esercizi pubblici di somministrazione che realizzano occupazione esterna di suolo (art. 181)

Per i procedimenti amministrativi avviati dal 01/05/2020 al 31/10/2020, aventi ad oggetto l'utilizzo dello spazio esterno al locale, è previsto l'invio diretto al competente Ufficio comunale, senza passare per lo Sportello Unico Attività Produttive in deroga al DPR n. 160/2010, di apposita istanza telematica, esente dall'imposta di bollo, corredata dalla sola planimetria di progetto.

Tale flusso procedurale semplificato si applica sia alle istanze per l'occupazione iniziale, sia a quelle che riguardino l'ampliamento della superficie già concessa in precedenza.

Qualora l'occupazione sia realizzata mediante la posa di arredi e strutture facilmente amovibili, collocati su spazi all'aperto di interesse culturale o paesaggistico, non si applicano le procedure autorizzative previste dagli articoli 21 o 146 del D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio), purché gli arredi ed i manufatti siano effettivamente funzionali all'attività di ristorazione.

Il periodo di posizionamento delle predette strutture temporanee, inoltre, non è soggetto al limite dei novanta giorni contemplato dall'art. 6, comma 1, lettera e-bis del DPR 380/2001.

L'occupazione realizzata dal 1 maggio al 31 ottobre 2020, infine, è esente dalla corresponsione della Tassa o del Canone per l'occupazione del suolo pubblico. Al riguardo è prevista l'istituzione di un apposito fondo statale di compensazione a favore dei Comuni, per fronteggiare le minori entrate da parte di questi ultimi.

Semplificazione procedurale con interventi sulla Legge 241/1990 ed in materia edilizia (art. 264)

Riduzione termini per Scia e procedimenti ordinari

Qualora l'attività imprenditoriale del privato sia intrapresa a seguito della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della Legge 241/1990, i termini per l'eventuale annullamento in autotutela, calcolati a decorrere dalla scadenza del sessantesimo giorno successivo alla presentazione della Scia medesima, sono ridotti da diciotto a tre mesi.

L'annullamento in autotutela, inoltre, deve essere motivato solo da eccezionali e sopravvenute ragioni di interesse pubblico, rilevate dalla Pubblica Amministrazione competente.

La medesima riduzione dei termini per legittimare il ricorso all'annullamento in autotutela, da parte della Pubblica Amministrazione competente, si applica anche ai

provvedimenti amministrativi, derivanti da procedimenti ordinari di istanza, formati con modalità espressa o implicita, per intervenuta maturazione del silenzio-assenso.

Tutte le disposizioni di semplificazione sopra descritte saranno vigenti sino al 31/12/2020.

Semplificazioni in materia edilizia

Gli interventi, anche di matrice edilizia, funzionali ad adeguare le strutture alle disposizioni di sicurezza predisposte per fronteggiare l'attuale emergenza sanitaria, causata dal virus COVID19, sono ammessi anche in deroga ai regolamenti edilizi comunali ed agli strumenti di pianificazione territoriale, nel rispetto dei relativi vincoli.

Qualora gli interventi riguardino opere a carattere temporaneo, destinate ad essere rimosse dopo la fine del presente stato di emergenza, ne è ammessa l'effettuazione anche in deroga alle autorizzazioni, o atti di assenso comunque denominati, usualmente previsti.

L'intervento, al ricorrere della casistica sopra riportata, è soggetto a mera comunicazione di avvio lavori al Comune competente per territorio.

La struttura, alla fine dell'emergenza sanitaria in atto, può essere mantenuta, qualora conforme alle normative vigenti ed agli strumenti di pianificazione territoriale, mediante la presentazione di apposita CILA o SCIA edilizia, in base al regime amministrativo applicabile, da formalizzare entro il 31 dicembre 2020.

Gli interventi, tuttavia, devono sempre essere conformi alle norme antisismiche, di prevenzione incendi, sicurezza, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

Potenziamento delle attività di controllo sulle dichiarazioni sostitutive

Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a potenziare il fronte dei controlli di veridicità sulle dichiarazioni sostitutive rese dai privati, mediante la promozione di accordi-quadro che facilitino la comunicazione tra le Amministrazioni procedenti e quelle detentrici delle informazioni oggetto del controllo.

E' ribadito il principio del divieto di richiedere al privato informazioni, atti o documenti già in possesso di una Pubblica Amministrazione, con previsione della nullità di qualsiasi sanzione elevata, nei confronti del privato medesimo, in ragione dell'omessa esibizione documentale.

Sono tuttavia mantenute le conseguenze sfavorevoli al privato in caso di false dichiarazioni, anche con inasprimento delle sanzioni penali.



EMERGENZA COVID19 - NUOVE DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 18 MAGGIO

Si riassumono i principali contenuti delle nuove disposizioni statali e regionali di contrasto all'epidemia causata dal virus Covid19, in vigore dal 18 maggio, con specifico riferimento ai profili che incidono sulle attività imprenditoriali.

Estremi dei provvedimenti e testi di riferimento

A livello statale:

- Decreto Legge 16/05/2020 n. 33 ([link](#)), in vigore sino al 31/07/2020
- DPCM 17/05/2020 ([testo](#)) e relativi allegati ([link](#)), in vigore sino al 14/06/2020

A livello regionale:

-Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 547 del 17/05/2020 ([link](#)), in vigore sino al prossimo 31 maggio, che costituisce attuazione delle competenze e delle prerogative regionali declinate nei sopra richiamati provvedimenti dello Stato.

Attività imprenditoriali consentite e relative prescrizioni di svolgimento

In base alla nuova Ordinanza regionale, è subordinato al rispetto di specifici protocolli di sicurezza, illustrati in apposito documento ([link](#)), l'esercizio delle seguenti tipologie di attività, la cui ripresa è consentita dal **18/05/2020**:

- ristorazione
- stabilimenti balneari e spiagge
- strutture ricettive
- acconciatori ed estetisti
- commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi
- commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e fiere, posteggi isolati e attività in forma itinerante)
- uffici professionali aperti al pubblico
- manutenzione del verde
- attività culturali

L'Ordinanza regionale consente altresì la ripresa, sempre a partire dal **18/05/2020**, delle seguenti tipologie di attività:

- professioni della montagna
- guide turistiche
- strutture ricettive all'aria aperta (campeggi e villaggi turistici)
- rifugi alpini, rifugi escursionistici e bivacchi
- parchi faunistici
- toelettatura per animali, nonché tutte le altre attività di cura degli animali domestici ricadenti nel codice Ateco 96.09.04, sotto l'osservanza di specifiche prescrizioni dettate dalla stessa Ordinanza regionale.
- centri cinofili, maneggi ed altre attività di addestramento di differenti ed ulteriori specie animali

A partire dal **15 giugno 2020**, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 1 primo comma lettera m) del nuovo DPCM statale, è inoltre autorizzata la ripresa degli spettacoli in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche ed altri luoghi di pubblico spettacolo, compresi quelli collocati all'aperto.

Continuano inoltre ad essere consentite le attività di mensa e di catering continuativo, nonché la consegna a domicilio degli alimenti e la ristorazione con asporto (articolo 1 lettera ee) del DPCM 17/05/2020).

Attività di cui permane la sospensione

Ai sensi del DPCM 17/05/2020:

- sale giochi, sale scommesse e sale Bingo (art. 1 primo comma lettera l)
- sale da ballo, discoteche e locali assimilati, anche se posti all'aperto (art. 1 lettera m)
- fiere e congressi (art. 1 lettera m)
- centri benessere, centri termali (fatta salva l'erogazione di prestazioni rientranti nei Livelli essenziali di assistenza), centri culturali e sociali.

Ai sensi dell'Ordinanza regionale n. 547 del 17/05/2020:

- piscine e palestre, anche se collocate all'aperto (articolo 1, paragrafo 1.5, comma 4). Le altre attività sportive e ludico ricreative, ove svolte all'interno di impianti, centri o altri siti sportivi, restano subordinate all'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel predetto Paragrafo 1.5.

Per un elenco delle attività non consentite, basato sui relativi codici Ateco, cliccare [qui](#).

Disposizioni per le altre attività produttive

Ai sensi dell'articolo 2 del nuovo DPCM statale, lo svolgimento delle altre attività produttive, indipendentemente dal Codice Ateco, resta subordinato al rispetto dei protocolli di sicurezza già siglati tra il Governo e le parti sociali, riproposti nei seguenti allegati al Decreto medesimo:

- Allegato 12 per gli ambienti di lavoro
- Allegato 13 per i cantieri
- Allegato 14 per i trasporti e la logistica

Sanzioni (art. 2 Decreto Legge 33/2020 - artt 3 e 4 Decreto Legge 19/2020)

Per la sintesi dell'impianto sanzionatorio cliccare [qui](#).

EMERGENZA COVID19 - VARIAZIONE CODICI ATECO

I precedenti provvedimenti in materia di contenimento dell'epidemia causata dal Virus Covid-19 hanno posto in risalto la necessità di verificare il codice Ateco delle Imprese, quale elemento dirimente per legittimare la prosecuzione dell'attività. **Per ulteriori informazioni sui Codici Ateco e sulle relative modalità di controllo cliccare [qui](#).**

Nel sito della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi sono state pubblicate indicazioni utili alle attività imprenditoriali, aventi sede nell'ambito territoriale della nostra Camera ed iscritte al Registro delle Imprese, che intendano variare o correggere il proprio codice Ateco presente in visura. **Per maggiori dettagli cliccare [qui](#).**

EMERGENZA COVID19 - ADEMPIMENTI PER RICONVERTIRE L'AZIENDA NELLA PRODUZIONE E/O COMMERCIALIZZAZIONE DI MASCHERINE

L'emergenza sanitaria legata al virus Covid-19 ha determinato una diffusa esigenza di riconversione, da parte delle Imprese, verso attività di produzione e/o di commercializzazione di mascherine chirurgiche, ovvero di dispositivi di protezione individuale (DPI).

Nel sito della nostra Camera sono pubblicate indicazioni utili alle Aziende interessate, in rapporto agli adempimenti occorrenti sul versante del Registro delle Imprese.

In caso di apertura di un nuovo insediamento di produzione, l'informativa rende noti anche gli adempimenti dovuti nei riguardi dello Sportello Unico per le attività Produttive competente per territorio, nell'ambito di pratica contestuale SUAP-REA.

Per leggere l'informativa cliccare [qui](#).

EMERGENZA COVID19 - SOSPENSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI NOTE ESPLICATIVE

Il periodo compreso tra il **23 febbraio** ed il **15 maggio 2020**, in base alle vigenti normative in materia di contrasto dell'emergenza sanitaria in atto (*), non è computato nel termine a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento di procedimenti amministrativi avviati su istanza di parte, oppure iniziati d'ufficio.

La predetta sospensione si applica esclusivamente ai procedimenti **pendenti alla data del 23/02/2020**, o che siano stati avviati **successivamente** alla stessa.

Segnaliamo in proposito i seguenti approfondimenti:

-Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 102357 del 15/04/2020, che reca anche un esempio concreto di ricalcolo dei termini ([link](#) al documento completo).

-Nota ANCI n. 31/VSG/SD dell'08/04/2020, che traccia una panoramica complessiva degli effetti del provvedimento, anche con riguardo all'edilizia. Tale nota, tenuto conto della data di emissione, non tiene conto del successivo differimento, dal 15/04/2020 al 15/05/2020, dei termini di sospensione procedimentale ([link](#) al documento completo).

-Si segnala inoltre una nota della Prefettura di Monza, [qui](#) allegata, che riassume tutti gli effetti delle nuove disposizioni rispetto alla sospensione dei termini procedurali, nonché alla proroga della validità temporale dei titoli abilitativi e dei documenti di identità o di riconoscimento. Nella predetta nota è inoltre richiamata un'analoga Circolare del Ministero dell'Interno, disponibile al seguente [link](#).

() Ai sensi dell'articolo 103 del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 (convertito con Legge n. 27/2020), successivamente modificato dall'articolo 37 del Decreto Legge n. 23 dell'08/04/2020, ancora in fase di conversione.*

CASSETTO DIGITALE DELL'IMPRENDITORE SOSTEGNO ALLE IMPRESE DURANTE L'EMERGENZA COVID

Grazie al Cassetto Digitale dell'Imprenditore, strumento realizzato dal sistema camerale attraverso la propria società consortile Infocamere, le Imprese possono accedere gratuitamente ad una serie di documenti, quali visure e bilanci, sempre puntualmente aggiornati, nonché al complesso delle pratiche, presentate presso le Pubbliche Amministrazioni, che costituiscono il proprio Fascicolo d'Impresa.

La documentazione contenuta nel Cassetto digitale è anche utile per richiedere gli aiuti statali messi a disposizione del sistema produttivo, nell'ambito del contrasto all'epidemia causata dal virus Covid19.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito di Infocamere ([link](#))



CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE PROROGA DEI TERMINI PER LA RICLASSIFICAZIONE IN ALLOGGI TURISTICI

Con Decreto della Direzione Generale Turismo, Marketing territoriale e moda di Regione Lombardia n. 4285 dell'08/04/2020, è stato prorogato **al prossimo 30 giugno** il termine entro cui i titolari delle attività ricettive non alberghiere di Case ed Appartamenti per Vacanze (CAV) possono chiederne la riclassificazione nella diversa tipologia della locazione breve turistica.

Dopo la scadenza del termine oggetto di proroga, gli operatori che intendono mutare la tipologia di offerta, secondo la modalità sopra descritta, saranno tenuti a presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive una comunicazione preliminare di cessazione dell'attività di Casa ed Appartamento per vacanze, seguita da un comunicazione di nuova apertura di alloggio destinato a locazione breve turistica.

Per il testo integrale del Decreto cliccare [qui](#).

La modulistica unificata inerente il procedimento di riclassificazione è pubblicata in apposita pagina del sito di Regione Lombardia ([link](#)). Per i Suap che utilizzano il portale Impresainungiorno è disponibile apposito procedimento, nel quale la predetta modulistica è già riversata sul versante di compilazione della pratica.

NUOVE REGOLE TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE DEGLI ASILI NIDO CON PIU' DI 30 OCCUPANTI

Dallo scorso 21 aprile è in vigore la nuova regola tecnica per la progettazione di asili nido con più di trenta occupanti, riferita all'attività n. 67 del DPR 151/2011.

[Link](#) al provvedimento sul sito della Gazzetta Ufficiale.

[Testo coordinato](#) delle regole tecniche sul sito del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco

Novità!

Il Tavolo di lavoro Wiki Suap è sempre aperto alla partecipazione dei Comuni, che apportando il proprio contributo esperienziale, derivante dalla trattazione di casi operativi, possono velocizzare la risoluzione dei quesiti proposti, a vantaggio dell'intera platea degli Sportelli Unici. I soggetti interessati a prendere parte al Gruppo di Lavoro sono invitati a scrivere a: suap.cciaa@mi.camcom.it.



Tutti i contributi del nostro Ufficio camerale, riguardanti l'interpretazione di prassi e normative in tema di Suap, sono adesso disponibili nella sezione ["Suap Collection" del minisito dedicato](#).

La raccolta, organizzata secondo ambiti omogenei di argomenti, è basata sui materiali di volta in volta pubblicati nella newsletter mensile del nostro Ufficio.



REQUISITI PROFESSIONALI PER L'ESERCIZIO DI SPECIFICHE ATTIVITA' CONTROLLI DI COMPETENZA COMUNALE

Pubblichiamo un contributo informativo, redatto dal nostro Ufficio camerale, in materia di requisiti **professionali** per l'esercizio di specifiche attività commerciali ed assimilate, il cui controllo compete al Comune in base alla normativa settoriale di riferimento.

Per scaricare il materiale didattico cliccare [qui](#).

Si coglie l'occasione per ripubblicare i precedenti contributi formativi realizzati dal nostro Ufficio, divulgati in precedenti numeri della presente newsletter:

- Requisiti di onorabilità il cui accertamento compete al Comune ([link](#))
- Iniziative temporanee di vendita e/o spettacolo che si tengono su suolo pubblico ([link](#))
- Gestione criticità legate a Scia, Comunicazioni o procedimenti ordinari ([link](#))

CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA WEBINAR FORMEZ PA

Lo scorso 11 maggio si è tenuto un Webinar, organizzato da Formez PA, incentrato sulla Conferenza di servizi decisoria semplificata.

A questo [link](#) è possibile reperire la registrazione dell'evento e tutto il materiale didattico di riferimento, incluso il collegamento all'apposita pagina del portale Italia Semplice ([link](#)), gestito dal Dipartimento della Funzione Pubblica, recante le FAQ in tema di Conferenza di Servizi.

PROSSIMI WEBINAR FORMEZ PA

Si segnala che Formez PA sta promuovendo un ciclo di webinar gratuiti su particolari tematiche di interesse dei Suap, di cui si fornisce il programma:

- 25 maggio 2020 - Il Silenzio assenso
- 4 giugno 2020 - La Conferenza di servizi semplificata - approfondimento
- 17 giugno 2020 - Il silenzio assenso - approfondimento
- 8 giugno 2020 - L'Autorizzazione Unica Ambientale
- 2 luglio 2020 - L'Autorizzazione Unica Ambientale - approfondimento
- 15 giugno 2020 - Il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
- 9 luglio 2020 - Il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale - approfondimento

I materiali dei webinar saranno liberamente disponibili, anche dai non iscritti agli eventi di formazione, dopo la conclusione di ciascuno di essi.

Per ulteriori informazioni e per eventuali iscrizioni ai corsi, si rinvia al sito Formez ([link](#))



COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE DOPO IL DECRETO “SBLOCCA CANTIERI” APPROVATE LINEE GUIDA MINISTERIALI PER LA CLASSIFICAZIONE

Dal **16/05/2020** sono in vigore le nuove Linee guida, contenute nel Decreto Ministeriale del 30/04/2020, che individuano, in rapporto alle costruzioni in zone sismiche, i criteri per classificare gli interventi in una delle seguenti categorie:

- Interventi **“rilevanti”** per la pubblica incolumità, di cui all’articolo 94-bis comma 1 lettera a) del Dpr 380/2001, che presuppongono, oltre al prescritto titolo edilizio, anche l’autorizzazione del competente Ufficio tecnico regionale, da rilasciarsi in forma scritta in base al successivo terzo comma del medesimo articolo di Regolamento.
- Interventi **“di minore rilevanza”** per la pubblica incolumità, di cui all’articolo 94-bis comma 1 lettera b) del Dpr 380/2001, per i quali, pur permanendo l’obbligo del titolo edilizio, non è richiesta autorizzazione scritta del competente Ufficio tecnico regionale, fatta salva la possibilità di controlli a campione, in fase successiva, secondo criteri stabiliti dalla Regione medesima (art. 94-bis commi 4 e 5 del Dpr 380/2001).
- Interventi **“privi di rilevanza”** per la pubblica incolumità, di cui all’articolo 94-bis comma 1 lettera c) del Dpr 380/2001, in rapporto ai quali vige la medesima procedura prevista per le costruzioni di minore rilevanza.

Il Decreto, inoltre, declina i criteri per individuare, sempre nell’ambito delle costruzioni in zone sismiche, gli interventi che possono ricadere nella categoria delle **“variazioni a carattere non sostanziale”**. Queste ultime, fermo restando il prescritto titolo edilizio, sono esonerate dal preavviso scritto al SUE, ordinariamente previsto dall’articolo 93 del Dpr 380/2001, da inviarsi al competente Ufficio tecnico regionale a cura del medesimo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune.

Le Regioni, in base all’articolo 2 del Decreto Ministeriale in esame, dovranno pertanto procedere, tenendo conto delle Linee guida contenute nell’Allegato al Decreto medesimo:

- ad adeguare i propri elenchi di classificazione degli interventi in zone sismiche, in rapporto alle tre macro categorie tracciate dall’art. 94-bis del Dpr 380/2001.

- ad individuare gli interventi di variante a carattere non sostanziale, esonerati dal preavviso scritto di cui all'articolo 93 del Dpr 380/2001.

Cliccare [qui](#) per scaricare il testo completo del Decreto ministeriale.



NOTA IN MATERIA DI SANIFICAZIONE

La nostra Camera ha predisposto apposita nota, nella quale sono elencati i requisiti e gli adempimenti necessari a legittimare l'esercizio dell'attività di sanificazione.

Si ricorda che spetta alla Camera effettuare il controllo in ordine ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Per il testo della nota cliccare [qui](#).

COMMERCIO ALL'INGROSSO NON ALIMENTARE OBBLIGO DELLA CONTESTUALITA' SUAP-REA

La Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi estende, anche per il commercio all'ingrosso **non alimentare**, l'obbligo di presentazione di pratica contestuale sia al Suap competente per territorio che al Registro delle Imprese.

ACQUISTO FIRME DIGITALI CON PROCEDURA "EASY FIRMA"

La Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi offre alle Imprese interessate all'acquisto di dispositivi di firma digitale la possibilità di avvalersi di una serie di procedure, tutte incentrate sulla modalità "a distanza", che consentono di evitare o ridurre la necessità di accesso fisico agli sportelli camerali.

Per una panoramica sul servizio "Easy firma" consultare il seguente [link](#).

BONIFICHE DI SITI CONTAMINATI IN CAMPO AGRICOLO WEBINAR CAMERALE

Segnaliamo il Webinar del prossimo 25 maggio, promosso dalla nostra Camera e diretto alle Imprese interessate, incentrato sulle novità normative in materia di

bonifiche di siti contaminati in campo agricolo, anche alla luce dell'emergenza sanitaria causata dal Virus Covid19.

Per maggiori informazioni e per iscrizioni all'evento consultare la pagina dedicata ([link](#))

AGGIORNAMENTI DELLA PIATTAFORMA

Nell'allegato documento ([link](#)) si riportano gli ultimi aggiornamenti che hanno interessato la piattaforma Impresainungiorno, anche a seguito di proposte o segnalazioni veicolate dai Suap attraverso la piattaforma [Wiki](#).

RISPONDIAMO ALLE VOSTRE DOMANDE

Si chiede se le attività di acconciatore ed estetista possano essere esercitate presso il domicilio della clientela

Per quanto concerne la disciplina degli **acconciatori**, si deve far riferimento all'articolo 6 del Regolamento regionale 28/11/2011 n. 6.

La possibilità di svolgere l'attività presso il domicilio della clientela, o in generale presso una sede designata da quest'ultima, è subordinata alla circostanza secondo cui l'operatore deve già essere titolato ad esercitare l'attività in locali ubicati in sede fissa.

Questi ultimi devono essere conformi alle vigenti norme ed adempimenti in materia edilizia e sanitaria, nonché dotati di idonea destinazione d'uso.

L'esercente legittimato ad operare presso una propria sede fissa, inoltre, può svolgere l'attività di acconciatura presso il domicilio della clientela, o presso altra sede da quest'ultima indicata, solo al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- malattia o altro impedimento fisico del cliente;
- impegno del cliente in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo;
- cerimonie o eventi fieristici o promozionali.

Per quanto riguarda la disciplina delle imprese di **estetica**, si deve far riferimento all'articolo 7 del Regolamento regionale 22/03/2016 n. 5.

Anche in questo caso la possibilità di svolgere l'attività presso il solo domicilio del cliente -e non in altre sedi differenti da questo luogo- presuppone che l'operatore sia già legittimato all'esercizio presso propri locali in sede fissa, conformi dal punto di vista urbanistico-edilizio ed igienico-sanitario.

La natura della prestazione domiciliare, inoltre, deve rivestire carattere di occasionalità e devono comunque essere osservati, anche in tale ambito, i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza prescritti nell'Allegato 1 al medesimo Regolamento regionale.

Disclaimer: i contenuti della presente newsletter, tranne nel caso di rimando a risorse documentali di terze parti, sono redatti in autonomia dalla Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi (di seguito denominata "Camera"). Le interpretazioni giuridiche ed operative desumibili dal presente documento, ove discendenti da un'autonoma elaborazione della Camera, costituiscono pertanto suggerimenti rivolti ai Suap del corrispondente territorio.

Vi siete **persi i numeri precedenti della nostra newsletter dedicata ai SUAP**? Trovate tutte le notizie e gli approfondimenti nel [mini sito dedicato](#).

CONTATTI

SUAP.CCIAA@MI.CAMCOM.IT TEL. 02/8515.4904 - 3439 - 4635

HAI UN QUESITO DA SOTTOPORCI ?

Wiki SUAP

CLICCA QUI

HAI UN PROBLEMA TECNICO CON LA PIATTAFORMA ?

CHIAMA L'ASSISTENZA

0664892892

VOUOI VENIRE A TROVARCI ?



Via Meravigli, 9, 20123 Milano MI